

documento consiste in appunti presi dal Fleury in una conversazione con Bossuet. Si tratta solo di parole di richiamo; ma l'appunto, nonostante la brevità frammentaria, ci permette di gettare uno sguardo sui lavori della commissione consultiva. Inoltre uno sconosciuto, che non doveva esser lontano dagli ambienti del Fleury o forse del Bossuet, redasse un compendio di tutto il corso delle discussioni.¹ Come succede in ogni assemblea piuttosto grande, anche stavolta il lavoro principale venne fornito dalle commissioni, in cui il governo seppe far valere, direttamente e indirettamente, la sua influenza. L'assemblea plenaria trasformò quindi le proposte della commissione in decisioni, in una cornice apparentemente ecclesiastica.

La questione della regalia venne affidata per chiarimento al gran cancelliere Le Tellier, a suo figlio l'arcivescovo Le Tellier di Reims ed al vescovo Bossuet. Dirigenti furono i due Le Tellier. La commissione partì dalla tesi, che vi fosse della gente, la quale si dava molto da fare per distruggere le libertà della chiesa gallicana e i loro fondamenti.² Ciò mirava naturalmente in prima linea ad Innocenzo XI, che secondo la concezione francese non avrebbe dovuto immischiarsi nei conflitti di Pamiers e di Charonne, prima di aver fatto esaminare le cose sul posto da commissari, secondo le prescrizioni del Concordato.³ Non si trattava, però, di appelli nel senso del Concordato, ma della protezione da parte del pontefice di ecclesiastici oppressi. Mentre si pretendeva di tutelare contro simili presunte usurpazioni del papa le libertà gallicane, si abbandonavano le libertà effettive della chiesa francese al re ed ai suoi consiglieri. Al divinizzato capo supremo del regno l'assemblea accordò il 3 febbraio 1682 l'estensione del diritto di regalia a tutti i vescovati del regno, dopochè Luigi ebbe fatto delle piccole concessioni circa l'esercizio pratico di questo diritto.⁴ Su questa base venne formulato il primo dei quattro articoli gallicani del 1682, il quale conteneva una dichiarazione dottrinale e diceva, che il re ed i sovrani laici sono in tutti gli affari temporali indipendenti sotto ogni riguardo dal potere ecclesiastico, e che il papa non può deporre nessun sovrano.⁵

¹ * *Nunciat. di Francia* 166, Cfr. da Lauri 1681, Archivio segreto pontificio. Cfr. i due appunti in GÉRIN, *Assemblée* 264 ss. (citato in seguito: FLEURY presso GÉRIN e ANONYMUS presso GÉRIN).

² « Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio »: « Ecclesiae Gallicanae decreta et libertates a maioribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta, sacris canonibus et patrum traditione nixa, multi diuere moluntur ». *Mention* 26.

³ ANONYMUS presso GÉRIN 268 s.

⁴ Lo stesso ivi 266; dichiarazione del re sull'uso del diritto di regalia e la sua estensione a tutte le diocesi, in *Mention* I ss., 23 ss.; MOURRET 330.

⁵ Testo in *Mention* 26, 28.